

Il matrimonio “per prova” non fa danni

Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva. Lo stabilisce la [Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390](#). Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390](#).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conformi:	Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE <hr/> Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500
Difformi:	Non si rilevano precedenti in materia

All’esito di un’intricata e peculiare vicenda coniugale, la Suprema Corte interviene per affermare l’**irrilevanza** – a fini risarcitori – **della riserva mentale circa la indissolubilità del matrimonio, che abbia indotto uno dei nubendi a contrarre il vincolo solo “per prova”**.

Analisi del caso

Dopo soli tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, la moglie F. ha chiesto al Tribunale ecclesiastico di dichiarare la nullità del vincolo matrimoniale, sostenendo di **aver escluso il bene dell’indissolubilità, essendosi sposata “per prova”**, sottacendo la circostanza al marito S.

La sentenza canonica di nullità non era stata deliberata, in quanto la Corte di appello la aveva ritenuta contraria all’ordine pubblico, stante il **carattere unilaterale della riserva e la necessità di offrire tutela all’affidamento incolpevole del marito**.

La F., quindi, aveva instaurato il giudizio di separazione, oltre a un procedimento penale e a uno disciplinare, stante la qualità di avvocato del S., resistendo – per altro verso – alla divisione dei beni in comunione legale.

S., da parte sua, aveva convenuto la F. avanti al Tribunale, chiedendo la **condanna della moglie al risarcimento del danno** derivante dall’inganno matrimoniale e dalla condotta processuale della convenuta.

Sia il Tribunale, sia la Corte di appello avevano, però, rigettato la domanda, condannando l’attore-appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Secondo i giudici del merito, in particolare, stante l’irrilevanza per l’ordinamento dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso, la deduzione secondo la quale F. si fosse sposata con il dichiarato intento di violare gli obblighi derivanti dal matrimonio era inammissibile (al fine di lamentare la violazione dell’impegno alla indissolubilità del vincolo matrimoniale) e comunque generica, **non essendo stato chiarito**

quale ulteriore specifico obbligo matrimoniale la parte avesse l'intimo proposito di disattendere e avesse, poi, effettivamente disatteso.

Pertanto, **non sussistendo un obbligo giuridico di comunicazione all'altro nubendo delle proprie "intenzioni matrimoniali"** (sebbene fosse risultato che le parti avevano affrontato e, in un primo tempo, superato i dubbi della F. rispetto al matrimonio), neppure può sussistere la responsabilità risarcitoria. Infatti, nel matrimonio, a differenza di quanto avviene nel contratto, vengono in rilievo diritti della personalità incoercibili, da cui la libertà della scelta matrimoniale, pur se non adeguatamente soppesata e pur in mancanza di una compiuta condivisione con il futuro coniuge dei motivi intimi di tale scelta (fattispecie diversa dai fatti storici rilevanti ex Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 129-bis](#) c.c.), senza le compromissioni derivanti da una qualche responsabilità risarcitoria.

Da ultimo, i giudici di merito hanno sottolineato, da una parte, che le rassicurazioni offerte dal S. alla F. in vista del matrimonio dimostravano che egli **si sarebbe probabilmente sposato comunque, ove consapevole delle riserve intime della futura coniuge** e, dall'altra, che la breve durata del matrimonio non poteva integrare di per sé la prova del fatto che il fallimento del matrimonio era dipeso dal comportamento reticente della F.

S. ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando in particolare che i giudici di merito avrebbero errato nel non ritenere integrati tutti gli elementi dell'illecito civile, desumibili in via presuntiva, avuto riguardo al comportamento omissivo preuziale di natura dolosa e all'ingannevole reticenza della donna su circostanze rilevanti e significative per il matrimonio come lo **sposarsi solo per prova**, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché all'accanimento, anche processuale, della donna nei confronti del marito, tali da integrare sia il requisito soggettivo che il nesso di causalità con i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dei quali con l'originaria domanda era stato richiesto il risarcimento.

La soluzione

Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: **non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità** risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.

La motivazione della Corte

Nell'argomentare la propria decisione, la Cassazione ha ribadito l'assenza di un comportamento che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole, sulla base di una sorta di responsabilità pre-negoziale.

Nel caso di specie, infatti, era stata dichiarata la nullità del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico, sulla base della riserva mentale in ordine alla dissolubilità del matrimonio, causa di nullità del medesimo secondo il diritto canonico, mentre non era stata accolta la domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, stante la **contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di protezione dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro** della riserva mentale, la quale è estranea al regime della nullità del matrimonio previsto dall'ordinamento civile. Secondo i giudici di legittimità, l'assenza di una nullità rilevante per l'ordinamento civile sgombra subito il campo dalla responsabilità del coniuge in mala fede ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 129-bis](#) c.c., come anche alla tipologia dell'errore di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 122](#) c.c.

In tale prospettiva, residuerebbe solo la questione della **responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione della riserva mentale** sulla possibile dissolubilità del matrimonio a causa del ravvisato concreto rischio di emersione di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, rischio che la nubenda si era rappresentata al punto di contrarre il matrimonio “per prova”. Responsabilità da escludersi, nel caso di specie, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2043](#) c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità.

Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela *ex* Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2043](#) c.c., è quindi quello di procedere ad una **selezione degli interessi giuridicamente rilevanti**, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un danno ingiusto, ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l’ordinamento assicura tutela all’interesse del danneggiato.

La necessità della comparazione, che l’ordinamento giuridico stabilisce, deriva dalla circostanza che nella nozione di ingiustizia di cui all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2043](#) c.c., la quale indubitabilmente qualifica il danno (*contra ius*), deve tuttavia essere altresì considerato il **comportamento del danneggiante**, il quale deve essere non iure (privo di giustificazione per il diritto) ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità. La comparazione si risolve nella prevalenza dell’interesse della vittima, reputato rilevante dall’ordinamento giuridico, che è la sfera dove si colloca il danno, laddove tuttavia manchi un interesse normativamente protetto in capo al soggetto che, chi promuove l’azione di responsabilità, identifica come danneggiante. La responsabilità risarcitoria discende dall’ingiustizia del danno, non dalla antiggiuridicità della condotta, alla luce dell’atipicità dell’illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l’ordinamento giuridico, ma l’interesse non riceve la protezione derivante dalla clausola generale del danno ingiusto se ciò che per l’ordinamento deve essere tutelato, in base alla sua valutazione di prevalenza, è l’interesse dell’autore della condotta asseritamente pregiudizievole, in realtà non produttiva di un danno ingiusto, proprio per la prevalenza dell’interesse di chi agisce (si tratta dell’insegnamento della celebre Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500](#).

Rispetto al caso di specie, precisa la Cassazione nella decisione in commento, deve considerarsi che la libertà matrimoniale è un diritto della personalità (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 12](#) Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Conv. EDU](#)) e che il matrimonio è privo del vincolo obbligatorio derivante dal contratto *ex* Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 1372](#) c.c. Inoltre, occorre considerare la libertà di autodeterminazione coniugale (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18853](#)) e la conseguente irrilevanza, sul piano risarcitorio, della violazione dell'interesse al mantenimento dell'integrità familiare (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. civ., 7 marzo 2019, n. 6598](#)).

Infatti, chiarisce la Suprema Corte, **l'atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto**, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio e tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare alla propria controparte uno stato soggettivo quale l'incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale.

Affinché tale libertà non sia compromessa dall'incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall'inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione in discorso, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale. Alla luce della libertà della scelta matrimoniale non emergono, dalla mancata comunicazione dello stato d'animo di incertezza in questione, un interesse della controparte meritevole di tutela da parte dell'ordinamento con il riconoscimento del rimedio risarcitorio e, dunque, un danno ingiusto.

In conclusione, la **riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l'ordinamento italiano**, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio (in conformità, del resto, alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale; v. Trib. Pavia, 4 aprile 2019, per un caso di validità del c.d. matrimonio "a prima vista"), sia dal lato dell'altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l'ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva.

Riferimenti normativi:

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Art. 129-bis](#) c.c.

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Art. 122](#) c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390

Grazie per aver espresso la tua preferenza

—

Gai già dato la tua preferenza



Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli abbonati



Abbonati a a euro 9,90 al mese

(1 anno € 118,80)

[Attiva](#)

Sei già abbonato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer